

# **L'IMPOSTA DI BOLLO**


**MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

**VIOLAZIONI E SANZIONI**


**SCHEDA N. 2**

## MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA




## LE COPIE CONFORMI

Nozione di copia conforme




Riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata (art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 642/1972)




Ai fini dell'imposta di bollo, la nozione di copia è giuridicamente e autonomamente ben definita, tanto che non può essere assimilata a nessuno degli atti per i quali la normativa in questione prevede l'esenzione dalla stessa imposta.

Copia conforme e imposta di bollo



Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale (Nota 1, art. 1, Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972; Cfr. Ris. n. 171/E del 8 agosto 2003 e n. 197/E del 21 ottobre 2003).




Ai fini dell'imposta di bollo, la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale. Dunque, salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge, le copie conformi sono soggette ad un trattamento tributario autonomo rispetto a quello adottato per l'originale dell'atto.

Eccezione



Sono esenti da imposta di bollo gli atti delle ONLUS “nonché le copie anche se dichiarate conformi” (art. 27-bis della Tabella – Allegato B, DPR n. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 460 del 1997).



(art. 13, D.P.R. n.  
642/1972)



Più atti iscritti nel  
medesimo foglio



**PRINCIPIO GENERALE:** La legge sull'imposta di bollo ha riguardo esclusivamente alla forma estrinseca dell'atto, che resta unico ogni qualvolta sia redatto in unico contesto e sotto la stessa data.

Su un foglio che sia già servito per la redazione di un atto soggetto ad imposta di bollo in modo ordinario (carta bollata) o straordinario (carta comune) può essere scritto un altro atto per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo in modo straordinario, a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Rinnovazione o  
proroga



Ogni rinnovazione o proroga, anche se apposta su atti e documenti formati precedentemente e quindi già soggetti ad imposta di bollo, è soggetta ad imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga, in applicazione del disposto di cui all'art. 6.

**Eccezioni**  
(Elenco tassativo)



L'art. 13 elenca una serie di atti che, in ogni caso, possono essere scritti sul medesimo foglio, pagando una sola imposta. Riportiamo i principali:

- processi verbali compiuti in più sedute;
- dichiarazione di conferma e di asseveramento del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- l'autenticazione e la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; *ecc.*

## MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'art. 3 del D.P.R. n. 672/1972, come modificato dall'art. 1-bis del comma 10, della Legge 30 luglio 2004, n. 191 (di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168) prevedeva - **FINO AL 31 DICEMBRE 2006** - QUATTRO MODI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA:

ORDINARIO

Quando l'atto veniva redatto su apposita carta preparata e posta in vendita dallo Stato (carta filigranata e bollata).

STRAORDINARIO

Quando  
1) l'atto veniva redatto su carta diversa da quella predisposta dallo Stato (carta comune);  
2) l'atto era soggetto al pagamento dell'imposta solo in caso d'uso.

L'annullamento delle marche doveva avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle due parti o della data o di un timbro.

Il pagamento si effettuava con l'apposizione di marche, visto per bollo o bollo a punzone (bollo a punzone ormai non più esistente).

Le categorie di atti e documenti per i quali era consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario erano state determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 7 giugno 1973).


**VIRTUALE**



Mediante pagamento dell'imposta:


- Con pagamento all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Presso altri uffici autorizzati;
- Con versamento su CC/Postale (oggi con il modello F23).

**TRAMITE  
INTERMEDIARIO  
CONVENZIONATO**



Mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.


**L'art. 3 del D.P.R. n. 672/1972, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 80, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede - A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007 - DUE SOLI MODI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: **TRAMITE INTERMEDIARIO CONVENZIONATO o IN MODO VIRTUALE.****



**ABOLITO IL PAGAMENTO IN MODO ORDINARIO (carta filigranata e bollata) E IL PAGAMENTO IN MODO STRAORDINARIO (carta comune con applicata la marca da bollo)**

## TRAMITE INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

(In vigore dal 1° agosto  
2004)



Mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.

Anche la **tassa sulle concessioni governative**, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le medesime modalità.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso del contrassegno nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idonee a garantire il collegamento telematico con la stessa Agenzia sono state emanate con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005**.




### CONTRASSEGNO STAMPATO SU SUPPORTO AUTOADESIVO E PRODOTTO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

- **Dimensioni:** 55 X 40 mm.
  - **Colori:** *blu*, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; *arancio*, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture «Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; *verde*, per fondino numismatico in chiaro/scuro; *fluorescente*, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; *bifluorescente*, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; *nero*, per codice a barre.
  - **Striscia olografica:** apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.
- All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:
1. **denominazione e valore facciale del contrassegno;**
  2. **dati identificativi del rivenditore;**
  3. **data e ora dell'emissione;**
  4. **codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A).**

## **IL NUOVO CONTRASSEGNO – ASPETTI GESTIONALI E VANTAGGI**

- ❖ **Le modalità d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.**
- ❖ **L'emittitrice è predisposta non solo per l'erogazione di **contrassegni di importo predefinito**, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle Entrate, ma anche per la stampa di contrassegni di importo libero.**
- ❖ **Le emittitrici elettroniche consentono di **stampare immediatamente l'importo desiderato**.**
- ❖ **Il supporto autoadesivo **contiene dei punti di strappo** che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi, così da evitare il riciclaggio delle marche già utilizzate.**
- ❖ **Il nuovo contrassegno comporta, da parte dello Stato, un considerevole **risparmio dei costi di gestione** relativi all'emissione delle marche, al deposito presso il Poligrafico e alla distribuzione presso gli uffici delle Poste Italiane.**
- ❖ **Tale sistema consente ai tabaccai di **evitare di anticipare le somme per l'acquisto delle marche** con il rischio di furti prima della rivendita.**



## **PAGAMENTO IN MODO SPECIALE**

L'art. 14 del D.P.R. n. 642/1972 prevede che, per determinate categorie di atti e documenti, stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante l'applicazione di una speciale impronta apposta da [macchine elettriche bollatrici](#), le cui caratteristiche sono predeterminate con il medesimo decreto. Anche in questo caso, come nel caso del pagamento in modo virtuale, l'autorizzazione all'impiego delle macchine bollatrici viene rilasciata, su richiesta del contribuente, dalla Direzione Regionale delle Entrate.

## **VALORI BOLLATI FUORI CORSO**

A decorrere [dal 1° settembre 2007](#), i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali, saranno fuori corso e non verranno più distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori bollati.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007.

## **GLI IMPORTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MISURA PROPORZIONALE**

- ❖ **Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.**
- ❖ **In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50 (art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 642/1972 – In vigore dal 1° gennaio 2007)**

### **Esempi:**

- **documento fino a 4 facciate (un foglio):** contrassegno da 14,62 euro;
- **documento da cinque a otto facciate (due fogli):** contrassegno da 29,20 euro;
- **documento da nove a dodici facciate (tre fogli):** contrassegno da 43,90 euro;
- **documento da tredici a sedici facciate (quattro fogli):** contrassegno da 58,50 euro, e così via.

In ogni caso l'imposta di bollo è dovuta nella **misura minima di euro 1,00**, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita nella misura di euro 0,50.

Quanto sopra vale anche per ogni **elaborato grafico** che integri la documentazione quali: *disegni, mappe, estratti cartografici, tabelle, ecc.*, per i quali, l'art. 28 dell'Allegato A - Tariffa, Parte IIa, prevede un'imposta di 0,52 per ogni foglio o esemplare.

# VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

## SANZIONI PREVISTE

Art. 24



L'inosservanza degli obblighi dei funzionari e dei pubblici ufficiali stabiliti dall'art. 19 (*rifiuto di ricevere atti non in regola con l'imposta di bollo*) è punita, per ogni atto, documento o registro, con una sanzione amministrativa **da 103,29 a 206,58 euro** (*misura ridotta 69,00 euro*).

Art. 25



- a) Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa **dal 100 al 500% dell'imposta o della maggiore imposta.**
- b) Le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa **da 2 a 10 volte l'imposta, con un minimo di 103,29 euro.**
- c) L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio previsto per il contribuente che ha scelto il pagamento in modo virtuale (art. 15) è punita con la sanzione amministrativa **dal 100 al 200% dell'imposta dovuta.**

Art. 26



L'utente della macchine bollatrici che ne cede l'uso o la proprietà a terzi, o le trasferisce in altra sede o le modifica o le ripara senza la preventiva autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa **da 516,46 a 5.164,57 euro** (*misura ridotta 1.032,00 euro*).

Art. 27



Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori bollati precedentemente usati è punito con le **pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale** (*reclusione fino a sei mesi o multa da 10.33 euro a 206,58 euro*).

## INTERESSI MORATORI



L'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo dovuta comporta, oltre alle previste sanzioni, anche l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, ai sensi delle norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, n. 29.

## ORGANI COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO

A norma dell'art. 35 del D.P.R. n. 642/1972, l'accertamento delle violazioni alle norme sull'imposta di bollo, anche se costituenti reato, è demandato:

- 1) agli ufficiali ed agli **agenti della polizia tributaria**;
- 2) agli ufficiali ed **agenti della polizia giudiziaria ordinaria**;
- 3) ai **funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze** e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché,
- 4) a **qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici predetti**, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici stessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 4/1929:

Sono **ufficiali della polizia tributaria** gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza.

Sono **agenti della polizia tributaria** gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria.

A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una **speciale tessera di riconoscimento**.

## **TERMINI DI DECADENZA E RIMBORSI**

### **Art. 37**

- **1.** L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto **entro il termine di decadenza di tre anni** a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- **2.** L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto. **Deve essere pagata l'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.**
- **3.** E' ammesso il **rimborso, entro tre anni dalla data del pagamento, solamente delle somme pagate in modo virtuale, mediante visto per bollo o con bollo a punzone.**  
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale o in modo ordinario o straordinario (con l'acquisto cioè di valori bollati).
- **4.** La **domanda di rimborso** deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Intendenza di finanza, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nel caso di imposta con bollo a punzone, e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta, nel caso di pagamento a mezzo visto per bollo.  
In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'Ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.